

TRIBUNALE ROMA

12 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: TORO

PARTI: DOVA, DELLA VALLE

(Avv. Faggioni, Ponzanelli)

ED. LA REPUBBLICA ET AL.

(Avv. Ripa Di Meana, Molaioli)

**Diritti della personalità •
Reputazione • Lesione • Col
mezzo della stampa • Verità
putativa degli addebiti •
Mancanza di accertamenti •
Illiceità.**

In mancanza di prova in ordine al serio e diligente espletamento di un lavoro di ricerca non può invocarsi ad esimente la verità putativa della notizia lesiva dell'altrui reputazione.

**Danno non patrimoniale • Alla
reputazione • Liquidazione •
Criteri.**

Il danno non patrimoniale alla reputazione va liquidato equitativamente tenendo conto della gravità del fatto addebitato, della diffusione della notizia, della personalità dei soggetti lesi, della qualità del veicolo dell'informazione (applicando tali criteri sono stati liquidati ad un attore L. 40.000.000, ad un altro L. 20.000.000).

**Stampa ed editoria •
Responsabilità del direttore
responsabile • Sussistenza •
Danno non patrimoniale •
Sussistenza.**

Il fondamento della responsabilità del direttore di periodico va individua-

ta nella mancanza di quella specifica regola di condotta che gli impone di esercitare sul contenuto del giornale il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della stampa siano commessi reati. In rapporto a tale obbligo costituiscono ipotesi equivalenti di condotta contraria al precetto sia l'ammissione volontaria che l'omissione colposa, vale a dire il controllo negligenemente eseguito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1985 Giancarlo Dova e Maria Grazia Della Valle convenivano in giudizio la società proprietaria del quotidiano « La Repubblica », il suo direttore Eugenio Scalfari ed il giornalista Stefano Malatesta assumendo che un articolo di quest'ultimo, pubblicato sul quotidiano il 20 ottobre 1984, e la nota a commento della lettera di rettifica pubblicata il 20 ottobre 1984 sullo stesso quotidiano avevano leso grandemente l'onore, la reputazione e l'identità personale di essi attori. Chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in 750 milioni complessivi od in diversa somma da determinarsi da parte del Tribunale in via equitativa.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti rilevavano preliminarmente la genericità ed indeterminatezza della domanda, conseguentemente ritenuta inammissibile. Contestavano, nel merito, la fondatezza e veridicità di quanto dedotto dagli attori.

Dopo l'espletamento di prova testimoniale e la produzione della necessaria documentazione, le parti precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe indicati e la causa era ritenuta in decisione all'udienza del 7 marzo 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di genericità della domanda formulata dai convenuti.

La quantificazione del danno in 750.000.000 formulata in atto di citazione, richiamata in sede di precisazione le conclusioni, non appare in alcun modo in contrasto con il riferimento, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, alla « liquidazione dei danni a norma dell'art. 1226 cod. civ. ».

Trattasi nella specie di un generico riferimento al potere del giudice di procedere ad una valutazione equitativa del danno, quando di questo non è possibile provare l'ammontare preciso; tale riferimento non può spiegare nessun effetto preclusivo sulla determinazione di parte attrice dei pretesi danni subiti.

Il giorno 2 ottobre 1984 il giornale quotidiano « La Repubblica » pubblicava un articolo a pagina intera intitolato: « L'Atelier dei falsi eccellenti ». Si trattava di un secondo articolo della serie su « Gli intrighi nel mondo dell'arte », inviato da Parigi da Stefano Malatesta, in cui fra l'altro, era scritto: « Quel quadro trovato dal rigattiere ».

« Da noi all'inizio degli anni Cinquanta c'erano Roberto Crippa e Gianni Dova che rifacevano piccoli Carrà, poi andavano dal maestro con un quadro in mano, dicendo di averlo trovato da un rigattiere e chiedendo l'autentica: Carrà, tollerante, firmava, consigliando di lavorare con maggiore accuratezza la prossima volta. Il Dova rifaceva anche i Victor Brauner, il pittore molto amico di sua moglie, di origine rumena, prima dadà e poi surrealista. Un falso di Dova, una magnifica cera nera del periodo delle Chimere, venne esposta in una galleria a Roma, tra gli altri quadri tutti autentici. Brauner se ne accorse, fece scenate, poi, consigliato dalla moglie di Dova, avallò l'opera, che venne pubblicata: molte autentiche di comodo sono passate attraverso storie di rapporti personali, di parentele, di amori e di odi di cui parleremo in seguito ».

Sullo stesso quotidiano il giorno 9 ottobre 1984, ad una lettera dell'attore Dova, che rilevava la totale falsità delle affermazioni contenute nel predetto articolo, seguiva la seguente nota a commento: « La storia del falso Carrà è talmente nota da essere già stata pubblicata sui giornali. Sulla vicenda del falso Brauner, poi firmato dal pittore (come ho raccontato) posso portare numerose testimonianze (s.m.) ».

L'intero brano pubblicato il 2 ottobre 1984 integra in tutta evidenza il reato di diffamazione (il cui accertamento è possibile in questa sede, essendo l'azione penale divenuta improcedibile per difetto di querela — cfr. Cass. n. 1947/77) comportando una grave lesione dell'onore e della reputazione sia del Dova

che della moglie Maria Grazia Della Valle. Il Dova infatti viene additato come frequente autore di falsi quadri del Carrà e del Brauner.

Il Malatesta, poi, nel riferire che il Brauner era « molto amico della moglie » del Dova e che aveva avallato come propria una copia, « consigliato dalla moglie del Dova » aggiunge: « molte autentiche di comodo sono passate attraverso storie di rapporti personali, di

* Anche questa sentenza si segnala per la condanna, in solido con il cronista, del direttore responsabile del periodico per la lesione arrecata con un servizio giornalistico, all'onore, alla reputazione, all'identità personale degli attori. Valgono in questo caso le considerazioni ed i rilievi già svolti nel breve commento alla sentenza del Tribunale di Roma del 24 gennaio 1989 e più sopra riportata. Meritevole di segnalazione l'affermazione, assai esplicita, contenuta nella sentenza, secondo cui costituiscono ipotesi equivalenti di condotta contraria al precetto, per il direttore responsabile, di esercitare i dovuti controlli sul contenuto del giornale, sia l'omissione volontaria che l'omissione colposa, vale a dire il controllo negligenemente eseguito. In linea, del resto, con gli orientamenti più consolidati della dottrina e della giurisprudenza cui si rinvia per ulteriori approfondimenti (cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *Onore, reputazione e identità personale*, in *La responsabilità civile*, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1987, p. 71 ss.; G. VIOLA, *L'obbligo del controllo del direttore o vicedirettore responsabile di stampa periodica*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 127 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 30 novembre 1967, in *Giust. civ.*, 1968, I, 532; Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1957, I, 1248, conf. da App. Milano 5 aprile 1957, *ibid.* Va richiamato anche l'indirizzo della Cassazione in merito alla c.d. *culpa in vigilando*. Secondo il Supremo Collegio l'attività omissiva del direttore della pubblicazione si configura pur sempre come causa dell'evento (dannoso) in virtù del principio della causalità giuridica Cass. 29 gennaio 1968, in *Foro it.*, 1968, I, 2865).

Utile poi è ricordare, in questa tematica, che sotto il profilo dell'illecito civile, viene generalmente riconosciuta la sufficienza della colpa per qualificare l'illecito stesso, senza la necessità di dover accertare l'estremo del dolo dell'agente (cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, p. 721 ss.; Cass. 27 gennaio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 1290; Cass. 13 aprile 1958, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1390).

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del quantum del danno non patrimoniale prodotto (e qui risarcito in lire complessive, per i due attori, di 60.000.000) valgono le considerazioni già espresse a commento delle altre sentenze del Tribunale di Roma e più sopra riportate (per ulteriori approfondimenti tuttavia si rinvia a V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in questa Rivista, 1988, p. 921 ss.; cfr., anche M. CARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 40 ss.).

V.R.

parentele, di amori e di odi ». Il riferimento specifico ed il connesso commento può far credere al lettore che l'opera di « falsario » era facilitata e coperta dal rapporto personale della Della Valle con il Brauner.

Le gravi affermazioni del Malatesta contenute nel suddetto articolo sono ulteriormente rafforzate nel contenuto della risposta alla lettera di protesta del Dova, ove si fa specifico riferimento alla notorietà del fatto per quanto riguarda i « falsi » Carrà ed a « numerose testimonianze » che possono essere portate, sempre dal Malatesta, a conferma del « falso Brauner » avallato dall'autore.

Gli attori lamentano altresì una lesione del diritto all'identità personale.

Tale diritto ha trovato una sua specificità, nell'ambito dei diritti della personalità, nel rispetto del proprio modo di essere nella realtà sociale, nella libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).

Nel caso di specie deve ritenersi leso anche l'interesse degli attori all'intangibilità della propria proiezione sociale, che costituisce un momento certamente qualificante delle rispettive personalità individuali.

Pertanto il danno conseguente alla lesione di tale diritto deve essere riguardato unitamente a quello, assorbente, della lesione dell'onore e della reputazione.

Quanto alla veridicità dei fatti, non ha alcun pregio la tesi sostenuta dai convenuti per la quale incomberebbe agli attori di provare che i fatti riferiti non corrispondono a verità o quanto meno che non sussista l'esimente della « verità putativa ».

L'onere di provare la verità dei fatti in questione incombe, infatti, a coloro che li hanno dedotti e cioè ai convenuti (Cass. n. 5259/84).

Nel caso di specie si rileva che in un articolo dal titolo « Baffe, truffe ed altre cose buffe », apparso il 28 settembre 1984 sul settimanale « Epoca », il giornalista Francesco Frigerio scriveva: « Roberto Crippa e Gianni Dova, all'inizio degli anni 50, dipingevano dei piccoli Carrà, senza firma, e facendo finta di averli trovati da qualche rigattiere, li sottoponevano all'esame del maestro che aggiungeva qualche particolare e li restituiva dicendo ai suoi pupilli « va

bene, ma la prossima volta falsificate meglio, altrimenti va a finire che ci rimetto la reputazione ». Lo stesso Frigerio, sentito come testimone, ha confermato di aver sentito ripetere questa storia dal Crippa, ora defunto, il quale avrebbe anche riferito che si sarebbe trattato di un modo indiretto di dare un aiuto economico ai suoi allievi e collaboratori da parte del Carrà e di cui spesso si era parlato in riunioni conviviali al ristorante Rigolo di Milano.

Il Frigerio ha dichiarato di non sapere nulla di « falsi » Brauner.

Le dichiarazioni del giornalista Frigerio sono state decisamente smentite dai testi Carrà Massimo, Somarè Alessandro, De Grada Raffaele (questi ultimi due hanno anche aggiunto di non aver sentito dire mai nulla in vita dal Crippa sui pretesi falsi) e Dorazio Piero. Tutti questi testi, citati dagli stessi convenuti, hanno negato con decisione tutte le circostanze e gli episodi narrati da Frigerio nell'articolo su Epoca e i fatti esposti nell'articolo del Malatesta.

Sulla circostanza relativa al « falso » Brauner ed all'intervento al riguardo dell'attrice non è stato portato dai convenuti alcun elemento di prova.

Le risultanze processuali non hanno quindi in alcun modo provato la verità di fatti pubblicati.

Non può poi essere invocata la veridicità putativa della notizia diffusa, essendo del tutto mancata la prova che l'accertamento dei fatti riferiti, poi rivelatisi insussistenti, sia stato la conseguenza di un lavoro di ricerca serio e diligente.

L'unico teste dedotto al riguardo, il giornalista Frigerio, ha riferito di non essere stato consultato dal convenuto Malatesta prima che questi pubblicasse il suo articolo; nessun'altra circostanza è stata poi dedotta sul punto.

Ritenuta l'illiceità della pubblicazione, il Collegio osserva che di essa devono rispondere sia l'editore della rivista che il suo direttore responsabile, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa, dal momento che si rinviengono nelle specie gli estremi della diffamazione, per la quale non è richiesto nemmeno il dolo specifico. In particolare, il fondamento della responsabilità del direttore va individuato nella mancanza di quella specifica regola di condotta che gli impone di esercitare sul contenuto del giornale il

controllo necessario ad impedire che con il mezzo della stampa siano commessi reati. In rapporto a tale obbligo, poi, costituiscono ipotesi equivalenti di condotta contraria al precetto sia l'omissione volontaria che l'omissione colposa, vale a dire anche il controllo negligenemente eseguito. Orbene, la pubblicazione degli articoli in questione costituisce il frutto di un'azione volontaria, lesiva della reputazione dei convenuti.

In ordine alla misura del danno si rileva che è stata formulata una domanda di risarcimento sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali.

In ordine ai danni patrimoniali non sono stati provati elementi concreti atti ad illustrare un'effettiva lesione della sfera patrimoniale degli attori.

Deve, peraltro, ritenersi che il comportamento illecito dei convenuti ha colpito esclusivamente i diritti della personalità in relazione all'onore e alla reputazione ed, in senso più generale, in relazione all'identità personale con i suoi riflessi nell'ambiente di lavoro, nelle relazioni con i terzi, nell'ambiente familiare e sociale. Esiste, dunque, evidente il danno morale che va, ovviamente, valutato in via equitativa.

Razionali parametri nella specie possono essere, peraltro, individuati nella gravità del fatto e nell'estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità degli attori, sia alla qualità del veicolo dell'informazione.

Al riguardo deve tenersi conto che il Dova è stato colpito sia con riferimento alla sua attività professionale che alla sua vita privata; limitata a quest'ultima è l'offesa portata alla Della Valle.

L'autorevolezza, la notevole diffusione del quotidiano, all'epoca dei fatti secondo in Italia, le modalità espositive hanno dilatato la disistima ed il discredito derivato agli attori.

Tali elementi fanno ritenere congruo liquidare, per il danno morale la somma di L. 40.000.000 in favore Dova e di lire 20.000.000 in favore Della Valle, somma entrambe comprensive di rivalutazione a data corrente da porsi a carico dei convenuti con vincolo di solidarietà, oltre agli interessi legali della data dell'illecito al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Definitivamente pronun-

ciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1985, così provvede:

1) Condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di L. 40.000.000 in favore di Dova Giancarlo e della somma di L. 20.000.000 in favore di Della Valle Maria Grazia, con gli interessi dal 2 ottobre 1984 al saldo;

2) Condanna, altresì, i convenuti a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio, spese che liquida in complessive L. 8.750.000, di cui L. 6.400.000 per onorari, L. 1.800.000 per competenze e L. 550.000 per spese.